Prof. RENATO BALDUZZI

Ministro della Salute

e-mail: segreteriaministro@sanita.it

Fax: 06 5994 5609

*Illustre Ministro,*

il provvedimento legislativo, proposto nell’ambito della *spending review*, relativo all’obbligo di prescrizione dei farmaci per principio attivo, determina, nella scrivente Federazione, forte preoccupazione per una serie di criticità, che investono aspetti di competenza professionale, di responsabilità legale, di organizzazione e più in generale, di approccio alla politica del farmaco.

In premessa, si conferma come la FNOMCeO ritenga che l’efficace utilizzo dei farmaci equivalenti rappresenti uno strumento importante di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, finalizzato a garantire la sostenibilità del nostro servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento in oggetto, nella sua stesura non privo di incertezze interpretative, non appare tuttavia comportare risparmi per lo Stato, rispetto al sistema attualmente vigente, ma si limita a trasferire dal medico prescrittore al farmacista dispensatore il compito della scelta del farmaco, in condizioni di equivalenza di principio attivo.

In questo contesto, la facoltà “ancora” riconosciuta al medico, di scegliere il farmaco motivandone le ragioni per iscritto, configura una procedura tecnicamente inutile e professionalmente lesiva della autonomia e responsabilità prescrittiva in capo al professionista.

 E’ ben evidente alla scrivente Federazione come, in molte situazioni, la sostituibilità tra farmaci equivalenti non crei problemi, ma nessuno può ragionevolmente escludere che questi si possano presentare per eventuali intolleranze agli eccipienti, per particolari condizioni cliniche, determinate, ad esempio, da pluripatologie che richiedono più farmaci con finestre terapeutiche strette e correlate interferenze, che, guarda caso, sono più frequenti nelle situazioni di cronicità.

Molto più banalmente, ma di non poca rilevanza in riferimento alle procedure di sicurezza, l’utilizzo di confezioni diverse per lo stesso principio attivo, può determinare pericolose confusioni soprattutto negli anziani, ragion per cui in un regime normativo di assoluta sostituibilità tra equivalenti, quale quello prefigurato, le confezioni andrebbero completamente uniformate.

./.

Più in generale, l’impressione che si desume dal susseguirsi di proposte di provvedimenti legislativi sul farmaco, è che, in luogo di un *corpus* normativo organico e coerente con le esigenze di appropriatezza, efficienza, sicurezza ed efficacia, si navighi su rotte che rischiano di smarrire l’interesse più generale dei cittadini e mortificare una funzione delicata ed esclusiva del medico e cioè la prescrizione del farmaco.

Nello specifico vale la pena ricordare come l’orientamento della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea (sentenza del 18 maggio 1989, casi riuniti 266 e 267 del 1987) abbia escluso la possibilità di lasciare al farmacista la scelta del farmaco da somministrare al paziente. Nello stesso senso va l’orientamento del Consiglio di Stato che, con sentenza n.05790 / 2011 conferma come l’incidere sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico influisca sul diritto alla salute (art. 32 della Costituzione).

Quanto sopra premesso, la FNOMCeO ritiene, ormai, imprescindibile una revisione complessiva della normativa sulla prescrizione farmaceutica, fino a pervenire ad uno specifico testo unico, che faccia chiarezza sulle competenze professionali e connesse responsabilità mantenendo al centro i diritti del cittadino.

**In tal senso, la scrivente Federazione Le chiede l’urgente apertura di un confronto, con la partecipazione di tutte le componenti interessate, volto a definire un *corpus* normativo, armonico e condiviso, finalizzato alla qualità, alla sicurezza e alla sostenibilità dell’assistenza.**

Nella certezza di un cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

 ***Amedeo Bianco***

*/cr*